

E. Musumeci, Emozioni, crimine, giustizia. Un'indagine storico-giuridica tra Otto e Novecento. Franco Angeli, Milano, 2015, pp. 252, € 32,00.

Nonostante tentativi secolari, il mondo del diritto non può illudersi di essere immune dall'irrazionalità: le emozioni e le passioni sono elementi essenziali e imprescindibili non soltanto nella determinazione delle cause delle azioni criminali, ma anche nell'agire stesso di tutti gli attori della giustizia (giudici, imputati, avvocati, vittime, testimoni). Questo volume è appunto il frutto di un tentativo di incrociare la storia del diritto (di quello italiano a partire dall'Ottocento in particolare) e la storia, ben più problematica, delle emozioni. Non è un tentativo semplice: “Sembra ancora persistere la convinzione che emozioni, passioni e sentimenti, relegati nell'alveo dell'irrazionale o del patologico, siano destinati a essere considerati irrilevanti per il diritto penale, improntato ai valori di stampo illuministico, che hanno totalmente permeato tale disciplina in ogni suo aspetto a partire dalle scelte di politica criminale (cosa e perché punire), dalla valutazione concreta dell'agire criminoso (se e quanto punire) fino alla comminazione della sanzione penale da parte del giudice e della sua esecuzione (come punire)” (p. 11).

Si tratta dunque di respingere ogni riduzionismo. Il ruolo delle passioni nel diritto penale rimanda poi

ovviamente alla storia dei rapporti fra penalità, psicologia e psichiatria. Emilia Musumeci (Università di Teramo) ricostruisce qui tre dibattiti su diverse declinazioni di questo tema, e i cui protagonisti sono *anche* gli psichiatri, accanto a giuristi, sociologi e criminologi. Figure come Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Augusto Tamburini e Salvatore Ottolenghi, hanno riempito volumi e volumi di riviste scientifiche, dibattendo – nell’ambito dello scontro generale fra diverse discipline e diverse scuole in ambito criminologico (classica, positiva, critica) – della natura stessa dei delitti passionali, dei fenomeni della criminalità collettiva e della loro punibilità, così come dell’imputabilità degli autori dei cosiddetti “reati sessuali”, e così via. E, soprattutto nei decenni a cavallo fra i due secoli, questa nostra “Rivista Sperimentale di Freniatria” è stata una delle sedi più frequentate di quelle polemiche. Polemiche su questioni teoriche, ma anche dedicate a vicende processuali concrete, più o meno clamorose: delitti per difendere l’onore macchiato, violenze sessuali, uxoricidi, ma anche delitti politici, tumulti e rivolte. Nei tribunali dell’Italia unita molto spesso il ruolo delle passioni (ira, gelosia, odio) era davvero centrale: le passioni dovevano essere considerate come attenuanti della responsabilità? E questo sempre o soltanto in certi casi?

La parte del volume che ci pare più

interessante è la seconda, quella dedicata al ruolo delle emozioni collettive, ai “delitti delle folle”, alla suggestionabilità che, come un contagio morboso, avrebbe potuto avere esiti eversivi, deleteri per la sicurezza stessa dello Stato. Come si sa, si impose a partire dalla fine dell’Ottocento, un nuovo soggetto politico, la massa, bisognosa di un capo capace di frenarla e di guidarla. Ed anche in questo caso erano essenziali gli studi, allora in voga, sull’ipnotismo e sulla suggestione (pensiamo ancora a Lombroso o a Enrico Morselli). “E’ evidente allora il nesso che lega le emozioni delle vittime di suggestione ipnotica con i tumultuanti: alla base c’è sempre l’eventualità che le emozioni si possano trasmettere da una persona all’altra con un conseguente annichilimento dell’elemento volontaristico”(p. 101).

L’ultima parte del volume si occupa invece del tema della penalità in rapporto ai generi e alla sessualità. Ecco, ad esempio, la questione dell’“infanticidio per onore”, impostosi come reato a sé nei codici penali post-unitari, o quella del delitto d’onore (cioè: dell’onore maschile). In questo e in altri casi emerge il radicato pregiudizio anti-femminile che permeava tanto il mondo giuridico quanto quello medico-psichiatrico (basti pensare soltanto al significato assunto dall’isteria). Un altro aspetto importante è quello che riguarda la secolarizzazione e la medicalizzazione dei reati

sessuali e delle varie devianze (la normalizzazione della sessualità, per dirla con Foucault): nei successivi codici penali, pur con approcci diversi, si è comunque confermato (e così fino a non molto tempo fa) un modello di sessualità che non faceva che ribadire biasimo e condanna per ogni forma di amore “aberrante” o “invertito”.

Francesco Paoletta